Giovedì 16 settembre 2021

P9_TA(2021)0395

Libertà dei media e ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia (2021/2880(RSP))

(2022/C 117/16)

Il Parlamento europeo,

— vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),

— visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visto l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

— vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

— vista la proposta motivata di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017, sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, elaborata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),

— vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ([1]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([2]) (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

— visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ([3]),

— vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ([4]),

— vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ ([5]),

— vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ([6]),

([1]) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
([3]) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
([4]) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 7.
([5]) Testi approvati, P9_TA(2021)0089.
([6]) Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

Giovedì 16 settembre 2021

— vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ([7]),

— vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ([8]),

— vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione ([9]),

— vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([10]),

— vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020, dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580),

— vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021, dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2021 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2021)0700),

— vista la lettera in data 8 marzo 2021 della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al primo ministro della Polonia, concernente due progetti di legge sul settore dei media in Polonia ([11]),

— visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

B. considerando che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice «indipendente»; che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e analoghi ostacoli all'indipendenza dei singoli giudici hanno spesso comportato l'incapacità o la mancanza di volontà da parte della magistratura di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'utilizzo arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e legislativo del governo;

C. considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti;

D. considerando che la Polonia, unitamente ad altri Stati membri, non ha ancora attuato tutti i requisiti di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva (UE) 2018/1808), in particolare quelli relativi all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media;

E. considerando che nel 2019 l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo del Consiglio d'Europa ha concluso che l'indipendenza delle autorità polacche di regolamentazione dei media destava preoccupazioni quanto all'attuazione delle procedure di nomina e alla rendicontabilità nei confronti del Consiglio radiotelevisivo nazionale (KRRiT); che ha inoltre concluso che il Consiglio nazionale dei media (RMN) non dispone di «garanzie adeguate per l'indipendenza funzionale […] dai partiti politici e dal governo» ([12]);

([7]) Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
([8]) Testi approvati, P9_TA(2020)0225.
([9]) Testi approvati, P9_TA(2021)0313.
([10]) Testi approvati, P9_TA(2021)0348.
([11]) Prot.: CommHR/DM/sf 007-2021.
([12]) Cappello, M. (a cura di), *The independence of media regulatory authorities in Europe* (L'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media in Europa), IRIS Special, Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Strasburgo, 2019.

F. considerando che nel febbraio 2021 è stato presentato un progetto per l'introduzione di un'imposta sulla pubblicità, poi ritirato a causa delle aspre critiche relative al suo impatto negativo sulla libertà e sul pluralismo dei media; che il 10 febbraio 2021 circa 45 organi di informazione privati hanno sospeso le trasmissioni in Polonia, mandando in onda per 24 ore schermate nere con slogan in segno di protesta contro la proposta di introdurre un'imposta sulla pubblicità nei media e che circa 40 emittenti hanno inviato una lettera aperta alle autorità polacche sostenendo che la nuova imposta indebolirebbe alcuni organi di informazione attivi in Polonia e forse li costringerebbe persino alla chiusura, il che limiterebbe le possibilità di scelta del loro pubblico;

G. considerando che l'11 agosto 2021 la Dieta polacca ha votato a favore di un progetto di legge inteso a consentire alle sole società controllate a maggioranza da entità dello Spazio economico europeo di detenere licenze di diffusione radiotelevisiva; che il 9 settembre 2021 il Senato polacco ha votato contro tale progetto di legge, il che non segna tuttavia la fine del processo legislativo in quanto la Dieta polacca ha facoltà di annullare tale decisione;

H. considerando che TVN24, un organo di informazione indipendente appartenente al gruppo statunitense Discovery, sarebbe direttamente colpito da tale progetto di legge; che la decisione relativa al rinnovo della licenza di TVN24 è tuttora in sospeso in Polonia, sebbene l'emittente abbia presentato la richiesta di rinnovo nel febbraio 2020; che l'autorità nazionale polacca di regolamentazione dei media (KRRiT) dovrebbe pronunciarsi in merito al rinnovo della licenza di diffusione radiotelevisiva prima della scadenza dell'attuale licenza, vale a dire entro il 26 settembre 2021;

I. considerando che, data l'inerzia della KRRiT, il gruppo Discovery ha richiesto alle autorità olandesi una licenza di diffusione radiotelevisiva per il suo canale TVN24, che gli è stata concessa;

J. considerando che l'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere relativo al 2021 colloca la Polonia al 64º posto, il suo peggior piazzamento, in discesa rispetto al 18º posto che occupava nel 2015;

K. considerando che il 7 maggio 2021 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il fatto che le autorità avessero nominato uno dei giudici membri del collegio della Corte costituzionale nella causa dell'azienda ricorrente ha comportato che il collegio che ha giudicato il caso non fosse «tribunale costituito per legge» e che è stato violato il diritto del ricorrente a un «processo equo» ([13]);

L. considerando che il 2 marzo 2021 la CGUE ha stabilito che le modifiche successive alla legge sul Consiglio nazionale della magistratura, che hanno portato all'abolizione del controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni del Consiglio di presentare al presidente proposte di nomina di giudici candidati alla Corte suprema, sono suscettibili di violare il diritto dell'UE ([14]);

M. considerando che il 29 marzo 2021 il primo ministro polacco ha presentato una richiesta al «Tribunale costituzionale», illegittimo e ampiamente contestato, affinché valuti se le disposizioni del TUE relative al primato del diritto dell'UE e alla tutela giurisdizionale effettiva siano compatibili con Costituzione polacca ([15]);

N. considerando che, mediante l'ordinanza del 14 luglio 2021, la CGUE ha autorizzato le misure provvisorie richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 279 TFUE relative al funzionamento della sezione disciplinare della Corte suprema polacca e alla sospensione dell'applicazione di altre disposizioni del diritto polacco che incidono sull'indipendenza della magistratura ([16]);

O. considerando che il 14 luglio 2021 il «Tribunale costituzionale» illegittimo polacco ha stabilito che le ordinanze provvisorie della CGUE relative alla struttura dei tribunali in Polonia erano incompatibili con la Costituzione polacca ([17]);

P. considerando che il 15 luglio 2021, nella sentenza pronunciata nella causa C-791/19 ([18]), la CGUE ha stabilito che il regime disciplinare applicabile ai giudici in Polonia non è compatibile con il diritto dell'UE;

([13]) Sentenza del 7 maggio 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o./Polonia.
([14]) Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2021, A.B. e a., C-824/18, EU:C:2021:153.
([15]) Domanda nella causa pendente K 3/21; la sentenza del «Tribunale costituzionale» illegittimo è prevista per il 22 settembre 2021.
([16]) Ordinanza della Corte di giustizia del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:593.
([17]) Sentenza del Tribunale costituzionale del 14 luglio 2021, causa P 7/20.
([18]) Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 luglio 2021, Commissione europea/Repubblica di Polonia, C-791/19, EU:C:2021:596.

Giovedì 16 settembre 2021

Q. considerando che il 20 luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera alla Polonia in merito a tutte le misure adottate o previste per ottemperare pienamente all'ordinanza della Corte nonché in merito a tutte le misure necessarie per dare piena esecuzione alla sentenza; che le autorità polacche hanno risposto alla Commissione in data 16 agosto 2021;

R. considerando che il 22 luglio 2021 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la sezione disciplinare della Corte suprema non era un «tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» e non rispettava la norma del «diritto a un tribunale costituito per legge» sancito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ([19]);

S. considerando che il 7 settembre 2021 la Commissione ha deciso di inviare alla Polonia una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE per non aver adottato le misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza della CGUE del 15 luglio 2021 che ha stabilito che la legislazione polacca relativa al regime disciplinare applicabile ai giudici non è compatibile con il diritto dell'UE;

T. considerando che il 7 settembre 2021 la Commissione ha chiesto alla CGUE di imporre sanzioni pecuniarie alla Polonia al fine di garantire il rispetto dell'ordinanza della Corte, del 14 luglio 2021, recante misure provvisorie relative al funzionamento della sezione disciplinare della Corte suprema polacca e alla sospensione dell'applicazione di altre disposizioni del diritto polacco che incidono sull'indipendenza della magistratura

U. considerando che nel giugno 2021 il vice ministro della Giustizia polacco ha annunciato che la coalizione di governo stava lavorando a un progetto di legge inteso a vietare la «propaganda LGBT»;

V. considerando che il 14 luglio 2021 la Commissione ha deciso di avviare procedure d'infrazione nei confronti dell'Ungheria e della Polonia in relazione all'uguaglianza e alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare in risposta alla dichiarazione di «zone libere dall'ideologia LGBT»; che in una lettera del settembre 2021 ([20]) i servizi della Commissione hanno ritenuto che nell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei non fosse garantito il principio di non discriminazione e hanno pertanto deciso di sospendere le modifiche al programma REACT-EU relative ai programmi operativi regionali di cinque autorità locali polacche;

W. considerando che in un'indagine Eurobarometro flash dell'agosto 2021 la stragrande maggioranza degli intervistati ha convenuto che la concessione di finanziamenti dell'UE agli Stati membri dovrebbe essere subordinata all'attuazione dello Stato di diritto e dei principi democratici da parte dei rispettivi governi; che tale percentuale era molto elevata anche in Polonia (72 %) ([21]);

Libertà dei media

1. rammenta che, nelle sue precedenti risoluzioni, il Parlamento europeo ha manifestato preoccupazione in merito alle modifiche alla legislazione polacca in materia di media approvate in precedenza e a quelle recentemente proposte, che trasformano l'emittente radiotelevisiva pubblica in un'emittente filogovernativa; ricorda che l'articolo 54 della Costituzione polacca garantisce la libertà di espressione e vieta la censura;

2. critica con la massima fermezza il progetto di legge denominato «Lex TVN» approvato dalla Dieta polacca; ritiene che tale progetto rappresenti un tentativo di mettere a tacere i contenuti critici e un attacco diretto al pluralismo dei media e che violi altresì i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dai trattati, la legislazione dell'UE relativa al mercato interno, nonché il diritto internazionale in materia di diritti umani e di commercio, tra cui la direttiva sui servizi di media audiovisivi; incoraggia vivamente la Dieta polacca a tenere conto delle deliberazioni e della successiva reiezione del progetto di legge da parte del Senato polacco;

3. è profondamente preoccupato per l'ulteriore deterioramento della libertà dei media in Polonia e per le diverse riforme attuate dalla coalizione di governo al fine di ridurre la diversità e le voci critiche all'interno dei media; esprime profonda preoccupazione per l'acquisizione del gruppo Polska Press da parte di PKN Orlen, una società petrolifera controllata dallo Stato, confermata prima ancora dell'esito definitivo del ricorso presentato dal difensore civico polacco contro l'autorità garante della concorrenza; manifesta profonda preoccupazione in merito ai cambiamenti introdotti nelle redazioni del

([19]) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 luglio 2021, Reczkowicz/Polonia (domanda n. 43447/19).
([20]) Ares(2021)5444303 — 3.9.2021.
([21]) Flash Eurobarometer — State of the European Union (Eurobarometro flash — Stato dell'Unione europea), IPSOS, agosto 2021.

gruppo Polska Press da parte della direzione di PKN Orlen, nonostante una procedura di ricorso pendente impedisca temporaneamente alla società di esercitare i suoi diritti di azionista; condanna fermamente le dichiarazioni dei responsabili di PKN Orlen che hanno respinto la sentenza del tribunale come irrilevante ([22]);

4. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei media pubblici in Polonia e per la loro impossibilità di svolgere il servizio pubblico, caratterizzato dal pluralismo, dall'imparzialità, dall'equilibrio e dall'indipendenza, che è un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 21.1 della legge del 1992 in materia di radiodiffusione;

5. condanna fermamente le continue campagne diffamatorie nei media pubblici contro giudici, giornalisti e politici che esprimono critiche nei confronti dell'attuale governo, comprese le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) avviate da agenzie governative, funzionari governativi, società statali o individui con stretti legami con la coalizione di governo; invita le autorità polacche, in collaborazione con le organizzazioni dei giornalisti, a monitorare e a segnalare gli attacchi contro i giornalisti nonché le azioni legali intentate per mettere a tacere o intimidire i media indipendenti e a garantire l'accesso a mezzi di ricorso appropriati;

6. ritiene che per contribuire a porre fine a tale pratica abusiva siano estremamente necessarie norme vincolanti dell'UE che offrano una protezione solida e coerente ai media indipendenti e ai giornalisti da azioni legali vessatorie intese a metterli a tacere o intimidirli nell'UE, e sottolinea che il Parlamento europeo sta lavorando attualmente a una relazione di iniziativa in materia di SLAPP;

7. accoglie con favore la recente iniziativa della Commissione volta a pubblicare una raccomandazione per garantire la sicurezza dei giornalisti nell'Unione europea; invita la Commissione a realizzare senza indugio la legge sulla libertà dei media ([23]);

8. invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, in particolare per quanto concerne l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, la trasparenza della proprietà dei media e l'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione a utilizzare in modo efficace le procedure di infrazione nelle situazioni in cui gli Stati membri attuano tali disposizioni in modo scorretto o incompleto;

9. ribadisce il suo invito alle autorità polacche affinché diano piena attuazione alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 13 aprile 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media ([24]);

10. esprime il proprio pieno sostegno nei confronti delle proteste pacifiche contro le riforme condotte dal governo polacco, che compromettono ulteriormente la libertà dei media in Polonia;

Primato del diritto dell'UE e indipendenza della magistratura e di altre istituzioni

11. accoglie con favore le recenti iniziative della Commissione riguardo all'indipendenza della magistratura; ritiene tuttavia che un'azione più rapida, come ripetutamente chiesto dal Parlamento europeo, avrebbe contribuito a evitare la continua erosione dell'indipendenza della magistratura in Polonia; ribadisce il suo invito alla Commissione ad avviare procedure di infrazione in relazione alla legislazione relativa all'illegittimo «Tribunale costituzionale» e alla sua composizione illegale, alla sezione straordinaria della Corte suprema e al Consiglio nazionale della magistratura;

12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le autorità polacche abbiano di recente violato deliberatamente e sistematicamente le sentenze e le ordinanze della CGUE connesse allo Stato di diritto; invita le autorità polacche a rispettare le varie sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla composizione e all'organizzazione dell'illegittimo «Tribunale costituzionale» e della sezione disciplinare della Corte suprema, al fine di rispettare gli standard di indipendenza della magistratura che la Polonia si è impegnata ad attuare;

([22]) Poland: Purge of editors begins despite court ruling suspending purchase of Polska Press (Polonia: inizia la purga dei redattori nonostante una sentenza del tribunale abbia sospeso l'acquisto di Polska Press), International Press Institute, 30 aprile 2021.

([23]) Per una «Legge europea sulla libertà dei media», discorso pronunciato dinanzi alla commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo il 19 aprile 2021.

([24]) Raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.

13. ribadisce la sua condanna della pratica di perseguire e vessare i giudici critici nei confronti del governo polacco; invita la sezione disciplinare, nella sua composizione attuale, a porre fine a tutte le sue attività e ai suoi procedimenti, compresi i procedimenti legali, e a reintegrare tutti i giudici che sono stati rimossi dalle loro funzioni di arbitro da tale sezione, compresi i giudici che continuano a essere impossibilitati a giudicare nonostante abbiano impugnato con successo la loro sospensione da parte della sezione dinanzi a un tribunale, dal momento che le sentenze definitive sul ricorso sono successivamente e continuamente ignorate dai presidenti dei tribunali in cui prestano servizio;

14. chiede che gli uffici del procuratore generale e quello del ministro della Giustizia siano separati conformemente alle raccomandazioni della commissione di Venezia ([25]); sottolinea il parere dell'avvocato generale della CGUE riguardo alla causa pendente e chiede alla Commissione di essere più proattiva nell'avvio di una procedura d'infrazione relativa all'indipendenza dei servizi della procura;

15. ribadisce la natura fondamentale del primato del diritto dell'UE quale principio cardine del diritto dell'UE, conformemente alla giurisprudenza consolidata della CGUE; ricorda che tutti gli Stati membri hanno convenuto di allegare al trattato di Lisbona una dichiarazione sul primato; rammenta che gli effetti di tale principio sono vincolanti per tutti gli organi di uno Stato membro, senza che le disposizioni di diritto interno, comprese le disposizioni costituzionali, possano impedirlo; denuncia qualsiasi tentativo di compromettere tale principio;

16. invita il primo ministro polacco a non mettere in discussione il primato del diritto dell'UE sulla legislazione nazionale e a ritirare la sua proposta pendente dinanzi all'illegittimo «Tribunale costituzionale» intesa a riesaminare la costituzionalità di alcune parti dei trattati dell'UE;

17. invita il procuratore generale a ritirare la sua proposta dinanzi all'illegittimo «Tribunale costituzionale» in relazione alla costituzionalità dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

18. invita la Commissione a continuare a monitorare tutte le questioni già individuate e a chiedere misure provvisorie ogniqualvolta deferisca casi alla CGUE nel settore giudiziario chiedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancato rispetto delle sentenze della CGUE;

Ulteriore valutazione della situazione relativa allo Stato di diritto in Polonia

19. deplora la mancanza di progressi e il deterioramento della situazione dello Stato di diritto in Polonia dopo la sua risoluzione del 17 settembre 2020 e il fatto che le relative raccomandazioni non siano state prese in considerazione dal governo polacco e ribadisce tali raccomandazioni;

20. prende atto della proclamazione dello stato di emergenza da parte della Polonia e di altri Stati membri confinanti con la Bielorussia; prende atto con preoccupazione della situazione umanitaria presso il confine e condanna il tentativo delle autorità bielorusse di strumentalizzare i migranti, compresi i richiedenti asilo, come strumento politico e minaccia ibrida contro la Polonia e altri Stati membri in risposta al loro sostegno a favore dell'opposizione democratica in Bielorussia; chiede una risposta unitaria dell'UE per trovare soluzioni a tale situazione; invita le autorità della Polonia e degli altri Stati membri interessati a garantire che il diritto dell'UE in materia di asilo e rimpatrio e il diritto internazionale in materia di diritti umani siano pienamente rispettati anche durante la situazione di emergenza, compresi l'accesso all'asilo e l'accesso dei media e delle organizzazioni della società civile alla zona di frontiera, e a tenere conto degli orientamenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e degli organismi del Consiglio d'Europa; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire il rispetto del diritto dell'UE in materia; invita gli altri Stati membri a dare prova di solidarietà e a fornire assistenza agli Stati membri interessati, anche per quanto concerne la ricollocazione dei richiedenti asilo;

21. ribadisce la profonda preoccupazione espressa nelle sue risoluzioni in merito ai tentativi di criminalizzare la diffusione dell'educazione in materia di sessualità in Polonia e insiste sul fatto che un'educazione sessuale e relazionale esaustiva adeguata all'età e basata su dati concreti è fondamentale per sviluppare le capacità dei giovani di formare relazioni sane, paritarie, proficue e sicure, prive di discriminazioni, coercizioni e violenze;

([25]) Parere 892/2017 dell'11 dicembre 2017.

22. esprime preoccupazione per i progetti di modifica proposti nei confronti della legge sull'istruzione e di taluni altri atti, nonché per le modifiche adottate al regolamento sulla supervisione pedagogica del 1º settembre 2021 ([26]), che limiterebbero l'autonomia dell'istruzione trasferendo i poteri dal governo locale alle autorità centrali, esercitando il controllo sui dirigenti scolastici e rafforzando il controllo delle ONG che contribuiscono all'istruzione scolastica;

23. ribadisce la sua profonda preoccupazione per gli attacchi ai diritti delle donne in Polonia, in particolare per quanto concerne la battuta d'arresto in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne dopo la sentenza dell'illegittimo «Tribunale costituzionale» che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) il 27 gennaio 2021;

24. accoglie con favore la nomina di un nuovo commissario polacco per i diritti umani nel luglio 2021, dopo la scadenza del mandato del suo predecessore nel settembre 2020;

25. esprime preoccupazione per il fatto che dal dicembre 2018 il Consiglio ha tenuto una sola audizione relativa all'articolo 7, paragrafo 1, sullo Stato di diritto in Polonia; esorta il Consiglio a rivolgere raccomandazioni concrete alla Polonia, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, nonché a fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; invita la presidenza del Consiglio attuale e quella successiva a mantenere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio le audizioni sulla Polonia; esprime preoccupazione per l'approccio delle successive presidenze del Consiglio di non riferire più alla commissione competente del Parlamento europeo in merito alle procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ed esorta il Consiglio ad agire in tal senso quanto prima;

26. invita nuovamente il Consiglio e la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione delle audizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, al fine di includere anche le questioni relative ai diritti fondamentali e alla democrazia nonché nuovi sviluppi e di valutare i rischi concernenti la violazione dell'indipendenza della magistratura e della libertà di espressione, tra cui la libertà dei media, la libertà delle arti e delle scienze, la libertà di associazione e del diritto alla parità di trattamento, come richiesto dal Parlamento europeo;

27. accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione in relazione alla proclamazione di alcune «zone esenti da ideologia LGBT» da parte di alcune autorità locali e regionali polacche, alla loro incompatibilità con i valori dell'UE e all'importanza della non discriminazione nell'attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei; invita la Commissione a utilizzare tutti i fondamenti giuridici nelle procedure di infrazione; invita le autorità statali, locali e regionali degli Stati membri a porre fine a qualsiasi cooperazione con le autorità polacche che proclamano «zone esenti da ideologia LGBT»; invita la Commissione a continuare a respingere le domande di finanziamento dell'UE da parte delle autorità che hanno adottato tali risoluzioni e a valutare le modalità per garantire la protezione dei beneficiari finali e la continuità del loro lavoro, anche valutando alternative alle autorità di gestione regionali, come la concessione diretta alle organizzazioni della società civile che dipendono dai finanziamenti dell'UE per operare;

28. condanna fermamente il fatto che le azioni legali strategiche tesa a bloccare la partecipazione pubblica siano utilizzate anche contro gli attivisti che si battono contro le risoluzioni sull'essere liberi dalla cosiddetta ideologia LGBTI e le «Carte regionali dei diritti della famiglia» e che informano l'opinione pubblica al riguardo;

29. ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1º gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data attraverso lo strumento dell'UE per la ripresa;

30. ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fornisce una definizione chiara dello Stato di diritto, che deve essere intesa in relazione agli altri valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e la non discriminazione; esprime disappunto per la risposta della Commissione al Parlamento europeo nella sua lettera del 23 agosto 2021; invita la Commissione ad attivare immediatamente la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto per quanto concerne la Polonia;

31. esprime profonda preoccupazione circa la conformità del progetto di piano per la ripresa e la resilienza della Polonia al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ([27]) e alla Carta; chiede che la Commissione e il Consiglio esaminino attentamente tutte le misure

([26]) Dz.U. 2021 poz. 1618.
([27]) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

illustrate nel progetto di piano per la ripresa e la resilienza della Polonia e approvino detto piano soltanto se è accertato che le autorità polacche hanno attuato tutte le sentenze della CGUE, in particolare per quanto concerne l'indipendenza della magistratura, e che, pertanto, il bilancio dell'UE non contribuirà attivamente alle violazioni dei diritti fondamentali in Polonia;

o

o o

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Consiglio d'Europa.